

N. R.G. 7474/2022

TRIBUNALE di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA

tra

ATTORE

e

SPV SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

CONVENUTA

**SPV SRL E PER ESSA QUALE PROCURATRICE BANCA
SPA**

INTERVENUTO

Oggi **15 novembre 2023**, alle ore **12.00** innanzi al Giudice dott. Vincenzo Cantelli, sono presenti:

Per _____ l'abg. _____ ;

Per **SPV SRL SOCIETA' UNIPERSONALE** nessuno compare;

Per **SPV SRL**, l'avv. _____ in sostituzione dell'avv.



L'intervenuta domanda estromettersi la _____ spv srl, originaria titolare del credito.

La parte opponente _____ acconsente.

L'attrice precisa le conclusioni come da prima memoria istruttoria.

La parte intervenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.

Segue la discussione orale.

All'esito della discussione e degli ulteriori incumbenti, il giudice si ritira in camera di consiglio.

Il giudice esce dalla camera di consiglio. Nessuna delle parti è presenta in aula.

A questo punto,

Il giudice

Rilevato preliminarmente che vi è estromissione della parte _____ SPV s.r.l., in ragione dell'accoglimento dell'istanza della intervenuta, su cui vi è consenso espresso dell'opponente e consenso, per così dire, implicito o per fatti concludenti dell'opposta, la quale non ha coltivato le proprie difese e istanze dopo la costituzione dell'intervenuta, rappresentate peraltro dai medesimi procuratori;

p.q.m.

Ordina l'estromissione dal giudizio di _____ SPV s.r.l.

A questo punto,

il giudice

pronuncia sentenza dandone lettura in udienza.

Padova, 15 novembre 2023

Il giudice

dott. Vincenzo Cantelli



R.G. n. 7474/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **7474/2022** R.G. promossa

da

C.F.

difesa dall'avv.

;

contro

SPV S.R.L., C.F.

quale cessionaria del credito di

SPV s.r.l. e quindi successore a titolo particolare, per il tramite della procuratrice

BANCA

S.P.A., a sua volta rappresentata da

ITALIA S.R.L.,

difesa dall'avv.

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

spv s.r.l. proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di
e di affermando di esserne creditrice per la somma di
euro 26.367,11, a titolo di saldo residuo debitore del contratto di credito al
consumo stipulato dagli ingiunti con s.p.a., originaria titolare del
credito.

Veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2294/2022.

Proponeva opposizione la quale negava di aver concluso il
contratto in qualità di parte finanziata ed affermava di aver invece solo garantito
l'adempimento dell'obbligazione di pagamento contratta in via principale da
fatta tale premessa e chiesta l'applicazione della disciplina
della fideiussione, eccepiva la decadenza dell'opposta per non aver questi
proposto entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale le proprie
istanze contro il debitore principale.

In conclusione, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva l'opposta, la quale rilevava che la era da considerarsi a tutti
gli effetti debitrice principale, in particolare "coobbligata", come tale tenuta al
pagamento in via diretta del debito maturato, senza possibilità alcuna di
applicazione della disciplina della fideiussione.

In conclusione, l'opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.

Il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.

Interveniva nel giudizio Spv s.r.l., affermandosi cessionaria del credito
oggetto di giudizio e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.



Veniva infine fissata l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ove si procedeva, tra le altre, all'estromissione dal giudizio di spv s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

In via generale, va dato atto dell'erroneità del richiamo operato dall'opposta alla disciplina della solidarietà, al fine di giustificare una figura "atipica" di obbligato, non coincidente né con il debitore principale, né con il garante, costituita dal "coobbligato", figura ibrida ma, nella tesi dell'opposta, assimilabile a quella del debitore principale.

Sul punto, va evidenziato che l'istituto della solidarietà – disciplinato in via generale dagli artt. 1292 c.c. e seguenti – descrive le modalità di estrinsecazione e regolamento di una data obbligazione soggettivamente complessa, all'esterno (cioè verso i creditori) ed all'interno (ossia, fra i diversi condebitori solidali).

Tale istituto, tuttavia, non descrive le fonti delle singole obbligazioni e, dunque, non dà conto della loro origine, se cioè derivanti dall'assunzione di un debito proprio o di un debito altrui.

In altre parole, la solidarietà disciplina il *come* dell'obbligazione soggettivamente complessa, nei rapporti esterni ed interni, ma non il *perché*, ossia la ragione che giustifica il sorgere dell'obbligazione.

Il richiamo alla disciplina della solidarietà non consente dunque di introdurre per via interpretativa ipotesi di obbligazioni differenti dalle uniche due concepite dall'ordinamento quanto alla distinzione rispetto ai titoli da cui promanano e dei soggetti che le assumono, ossia l'obbligazione che ha ad oggetto l'assunzione di un debito proprio e quella che ha ad oggetto l'assunzione di un debito altrui.

*

Fatta tale premessa ed esclusa la validità teorica di una figura intermedia o ibrida quale il "coobbligato" dedotto dalla convenuta mediante l'erroneo richiamo alla



disciplina della solidarietà, va chiarito se l'opponente abbia assunto l'obbligazione di corrispondere le rate di restituzione del credito al consumo oggetto di causa, quale debito proprio o quale garante di un debito altrui.

Si ritiene che essa abbia assunto tale obbligo in qualità di garante.

In tal senso, depone innanzitutto l'analisi del contratto oggetto di causa.

Il contratto di credito al consumo (doc. 3 monitorio) riporta l'indicazione che segue:

Prestito personale	COD RIF. PRS/014093570.1 del 11/03/2008
Richiedente FRUSCIANTE	Cod. Fisc. FRSGNN70R05H501J
GIOVANNI	doc.id nr. U17969976G
tipo PATENTE DI GUIDA	rilasciato in PADOVA il 5/10/2007
nato a ROMA	RM il 05/10/1970 naz. ITALIANA
res. VIA RENATO SERRA 11	35125 PADOVA PD
dal 02/2003 cell. 347-7828808	stato civile CONVIVENTE
qual.att. RAPPRESENTANTE, AGENTE	presso GF FASHION TRADING DI FRU
ind. VIA SERRA RENATO 11	PADOVA dal 01/1996
redd. netto pari a Euro	2.500,00 per 12 mensilita' tel.049-504872
Coobbligato GIARETTA	Cod. Fisc. GRTGRG75L46G224D
GIORGIA	doc.id.nr. AG7436028
tipo CARTA D'IDENTITA'	rilasciato in PADOVA il 15/04/2002
nato a PADOVA	PD il 6/07/1975 naz. ITALIANA
res. VIA RENATO SERRA 11	35125 PADOVA PD
dal 1/2002	qual.att. IMPIEGATO PRIVATO/STATALE
dal 04/1996 reddito netto pari a euro	1.300,00 per 13 mensilita'

; da essa, può trarsi in primo luogo che il solo è stato qualificato come "richiedente" e che è invece stata identificata solo come coobbligato.

Tale iniziale dato evidenzia come l'uno abbia *richiesto* il finanziamento e l'altro si sia co-obbligato.

Tale dato va poi coordinato con gli ulteriori elementi che emergono dal contratto, ove il solo è indicato come "Cliente" e, a tale titolo, egli solo sottoscrive il documento.



Lo stesso contratto tratta poi distintamente le due figure del “Cliente” e del “coobbligato” quanto all’informativa sulla privacy, ove è riportato che:

Con la presente informativa il cliente e gli eventuali coobbligati o garanti sono informati per iscritto, ai sensi dell’ art. 13 (Informativa);

, con chiara assimilazione della figura dei coobbligati a quella dei garanti, mediante l’utilizzo della congiunzione “o” in funzione esplicativa, nel significato di “ovvero”, al fine di chiarire la piena sovrapponibilità dei termini “garante” e “coobbligato”.

Tutte tali circostanze evidenziano come lo stesso titolo contrattuale disciplini diversamente le figure del “Cliente” e del “coobbligato”, ponendo solo a carico del primo l’obbligazione, assunta per sé medesimo ed in via diretta, di restituzione delle rate del finanziamento e ponendo il secondo sullo sfondo del regolamento contrattuale, con esplicita assimilazione al “garante”.

Fatte tali premesse, va poi evidenziato che la somma mutuata è stata erogata sul conto corrente del solo _____ così come specificamente dedotto dall’opponente e non contestato dalla convenuta opposta.

Sotto tale profilo, egli solo ha assunto la qualità di mutuatario, in qualità di soggetto che ha materialmente concluso il contratto reale nell’accettare la dazione della somma mutuata.

A queste circostanze, va poi aggiunto, pur se con argomentazione secondaria, che, anche sotto il profilo esecutivo e dunque del comportamento successivo alla conclusione del contratto, la mutuante stessa ha riconosciuto nel solo _____

il debitore principale, ossia la parte finanziata.

Sul punto, si vedano le comunicazioni di cessione del credito a questi inviate personalmente e solo per conoscenza a _____ ove, ad esempio, si riporta che “*Gentile _____ con la presente le comunichiamo che [...] Rubidio spv ha ceduto il credito nei Suoi confronti*” (doc. 3 monitorio);



con chiara individuazione, cioè, del mutuatario/debitore nel solo

Tutte tali circostanze evidenziano come l'opponente abbia assunto un'obbligazione di garanzia, ossia per un debito altrui.

Sul punto, va infine considerato che, se è vero che, per regola generale, è il debitore a dover dare prova del proprio adempimento, è altrettanto che, ancora prima, spetta al creditore dare la prova del titolo da cui promana il proprio credito. Nel caso di specie, qualsivoglia profilo di incertezza/oscurità sul definitivo inquadramento dell'obbligazione, invero non esistente alla luce dell'analisi del documento contrattuale, va risolto in senso sfavorevole alla parte onerata della prova dell'esatta consistenza del titolo, ossia l'opposta creditrice.

Ne discende che, ulteriormente, va qualificata alla stregua di un garante di un debito altrui, con applicazione della disciplina della fideiussione.

Quanto poi all'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., essa è fondata.

Nel caso di specie il finanziamento doveva essere rimborsato in sei anni a partire dal 27/4/2008 (72 rate), dunque con termine di scadenza in data 27/3/2014 (doc. 3 monitorio).

Considerando che in materia di mutuo si applica il principio *dies interpellat pro homine* (art. 1219 c.c.), l'obbligazione deve pertanto considerarsi scaduta in data 27/3/2014.

Poiché il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato solo in data 13/9/2022, può dirsi decorso il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. senza la proposizione delle necessarie istanze giudiziali (Cass. 2532/2005) nei confronti del debitore principale.

La creditrice è dunque decaduta dalla garanzia.

Il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese di lite.



Così pronunciato, le spese di lite della fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'intervenuta, la quale è subentrata nella posizione processuale dell'opposta dopo la sua estromissione; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00 così individuato sulla base del *decisum*; con riduzione ai valori minimi sia per la fase istruttoria/trattazione, attesa la reiterazione di argomenti e difesi già spesi nella fase introduttiva, sia per la fase decisionale, attesa la sussistenza di sola discussione orale, senza deposito degli scritti difensivi finali.

Tale liquidazione è da intendersi comprensiva degli oneri relativi alla fase stragiudiziale di mediazione, non autonomi rispetto all'attività giudiziale e dunque non meritevoli di separata liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5492/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie l'opposizione.
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
3. Condanna l'intervenuta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese di lite del giudizio di opposizione che si liquidano in euro 5.200,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; euro 276,00 per spese specifiche (CU e marca da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.

Padova, 15 novembre 2023

Il giudice

dott. Vincenzo Cantelli

